

Salva



Condividi

[Accedi](#)

REGISTRATI

PASSAGGIO GENERAZIONALE POLIZZE

Polizze vita: la designazione generica dei beneficiari

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

[Francesco Frigieri](#)

27 Gennaio 2020

Tempo di lettura: **3 min**

Quali sono le conseguenze della designazione generica dei beneficiari, senza specificazione delle quote? In questa esposizione si vuole richiamare il rischio che si può presentare nelle polizze vita che prevedono una designazione dei beneficiari per categorie generiche, quale quella degli eredi legittimi

Nelle polizze vita esistono fondamentalmente **quattro parti**: il contraente, l'assicurato (che spesso coincidono), il beneficiario e l'assicuratore. Com'è noto, poi, **la polizza vita ha la natura di un contratto a favore di un terzo**, ossia di un contratto nel quale il beneficiario ottiene per diritto proprio inter vivos l'indennità, sebbene la liquidazione avvenga solo successivamente alla morte dell'assicurato. È infine, pacifico che i beneficiari possano sempre essere modificati, salvo che il beneficio sia stato accettato e perciò sia irrevocabile.

Salva



Condividi



Molto spesso, come detto, i beneficiari vengono individuati con designazioni che richiamano categorie generiche, o per relazione, quali “eredi legittimi”, il che non è assolutamente errato, ma potrebbe creare dei **problemi da non sottovalutare**.

Vediamone alcuni.

1 – Una prima problematica, oggetto addirittura di una recente pronuncia della Suprema Corte,[1] è stata quella di escludere dai beneficiari, gli eredi, quelli testamentari, in quanto il contraente non aveva nella scheda revocato espressamente la precedente designazione contenuta nella polizza stessa, nella quale aveva indicato la categoria generica degli eredi legittimi. La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che la designazione dei beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi.

Il potere di revoca della designazione si può realizzare attraverso la specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario compiuta con il contratto o con il testamento, ma in quest’ultimo caso dovrà contenere un esplicito riferimento alla modifica dei beneficiari della polizza stessa, altrimenti vale la prima generica individuazione fatta nei confronti degli eredi legittimi.

In conclusione, il testamento successivo alla stipula della polizza non revoca automaticamente la designazione dei beneficiari nella polizza sostituendo gli eredi testamentari a quelli legittimi, ma occorre un espresso riferimento alla loro revoca, quali beneficiari della polizza, in quanto il diritto si è acquisito al momento della designazione, anche se la liquidazione avviene in momento successivo, ossia al momento della morte dell’assicurato.

Conferma di questo assunto, si riscontra nel momento in cui al beneficiario subentra l’erede di quest’ultimo in caso di premorienza all’assicurato, ciò a riprova che il diritto è già acquisito per diritto proprio in capo al beneficiario al momento della designazione e quindi si trasmette.

In questo contesto, per evitare questi rischi, potrebbe essere opportuno, non solo revocare espressamente nel testamento la designazione fatta in polizza, ma indicare nominativamente i beneficiari, nonché i vari sostituti, in una sorta di rappresentazione volontaria e non legale (art.1412, 2 comma c.c.).

2 – Una seconda problematica è stata individuata anche, non solo nella generica designazione degli eredi legittimi, ma anche in quella di non identificare le relative quote da liquidare a ciascun beneficiario, in quanto si è discusso se la suddivisione debba avvenire in parti uguali, oppure secondo il criterio proporzionale indicato dalla legge per le quote attribuite al singolo erede.

Ebbene, anche su questo interrogativo, si espressa la Corte di Cassazione [2] innovando il precedente orientamento, precisando che “quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e, a maggior ragione, con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.), sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura eguale”.

Salva



Condividi



In questo contesto, per evitare questi rischi potrebbe essere opportuno indicare – a prescindere dalla designazione, o meno, dei beneficiari – anche la misura della quota, precisando anche l'accrescimento qualora qualcuno non possa o non voglia profittarne.

[1] Cass.Civ. n.25635/2018

[2] Cass.Civ. 19210/2015.

LEGGI ANCHE: [Polizze e piani pensionistici integrativi piacciono sempre più agli italiani](#)



Francesco Frigieri

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU:

[PASSAGGIO GENERAZIONALE](#)

[POLIZZE](#)

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

Ti interessa *questa tematica?*

GIANLUIGI MORELLI

BANCA GENERALI

CERRO MAGGIORE

ELENA LOFFREDI

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

GALLARATE

SCRIVI AI NOSTRI ESPERTI

ALTRI ARTICOLI SU "Passaggio Generazionale"

PASSAGGIO GENERAZIONALE

La donazione è uno strumento di pianificazione patrimoniale?

Andrea Vasapolli

9 GENNAIO 2020



Salva



Condividi

PASSAGGIO GENERAZIONALE

18 DICEMBRE 2019

Passaggio generazionale: la successione con un clickMaria Giovanna ArenaPASSAGGIO GENERAZIONALE

10 DICEMBRE 2019

Pmi italiane: l'evoluzione normativa è un grattacapoGiorgia Pacione Di BelloPASSAGGIO GENERAZIONALE

10 DICEMBRE 2019

Successione necessaria e parcellizzazione del patrimonioAndrea Vasapolli**ALTRI ARTICOLI SU "Polizze"**POLIZZE

12 GIUGNO 2019

Assicurazioni vita: la rivoluzione digital vien dal LussemburgoGiulia SchiroPOLIZZE

10 DICEMBRE 2018

Polizze vita, uno strumento per ridurre il rischio Paese ItaliaStefania PescarmonaPOLIZZE

23 NOVEMBRE 2018

Nullità delle polizze per assenza del contratto quadroLuca ZitielloPOLIZZE

18 SETTEMBRE 2018

Ania, mercato vita in crescitaRedazione We Wealth

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

[Home](#)[Financial Advisor Club](#)[Talents Club](#)[Expertise](#)[3 min MBA](#)[Outlook](#)[Chi siamo](#)[Magazine](#)[Contatti](#)[Privacy Policy](#)[Cookie policy](#)[Faq](#)

Salva



Condividi



es of Wealth S.r.l. Via Aurelio Saffi, 34 - 20134 Milano - P.I. 10136740965

Food for Thought

[Servizi Consulenti Finanziari](#)

A talk to

Partner di:



Iscriviti alla newsletter

REGISTRATI

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE